



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 5 Novembre 2025

CONTENZIOSO

L'autoriciclaggio "silenzioso": tra apparenza di liceità e rischio penale

di **Gianrocco Rossetti, Maria Erika De Luca**

AGEVOLAZIONI

Autoimpiego Centro-Nord 2025: partita la piattaforma per le domande

di **Giovanna Greco**

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'accertamento con adesione non costituisce una transazione novativa

di **Gianfranco Antico**

BILANCIO

Il revisore e le questioni di sostenibilità

di **Andrea Onori**

CONTENZIOSO

Suspendibili in via cautelare i provvedimenti a contenuto negativo: nuove frontiere per la tutela dei contribuenti?

di **Silvio Rivetti**

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata e misure cautelari: estensione delle misure ai soci illimitatamente responsabili e ai fideiussori

di **Luca Scaccaglia**

CONTENZIOSO

L'autoriciclaggio "silenzioso": tra apparenza di liceità e rischio penale

di **Gianrocco Rossetti, Maria Erika De Luca**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Non è possibile “ripulire” denaro di provenienza illecita semplicemente facendolo transitare nel circuito bancario. Questo è il principio cardine affermato dalla sentenza n. 25348/2025, pronunciata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti precisato che anche le operazioni formalmente tracciabili, come il deposito su conto corrente o il trasferimento tra conti intestati allo stesso soggetto, possono integrare il reato di autoriciclaggio, qualora siano idonee, anche solo in parte, a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita delle somme movimentate. Secondo gli Ermellini, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter.1, c.p., non è necessario che la condotta dell'agente impedisca in modo assoluto l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. È, invece, sufficiente che si tratti di un'attività concretamente idonea, valutata secondo un criterio ex ante, a ostacolare anche parzialmente gli accertamenti in merito all'origine del denaro, beni o altre utilità, anche qualora tali operazioni siano interamente tracciabili sul piano formale. Con questa pronuncia, la Corte di legittimità ribadisce e rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la tracciabilità delle operazioni non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di autoriciclaggio. Al contrario, anche operazioni apparentemente neutre possono assumere rilievo penale se inserite in un disegno dissimulatorio, volto a reinserire capitali illeciti nel circuito dell'economia legale. In tal modo, la decisione contribuisce a precisare la portata applicativa dell'autoriciclaggio, rafforzando gli strumenti a disposizione dell'ordinamento per il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità economico-finanziaria, anche nei suoi schemi più sofisticati e formalmente trasparenti.

Il caso

Nel caso di specie, l'imputato era stato condannato in I e II grado per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.), per aver trasferito somme di denaro di provenienza illecita, derivate da un'appropriazione indebita, da conti correnti personali a un conto deposito titoli, anch'esso a lui intestato. La Corte d'Appello di Catanzaro aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, condannandolo alla pena di 3 anni di reclusione e 7.000 euro di multa.

Avverso tale decisione, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando più motivi di impugnazione. In primo luogo, lamentava la mancanza della querela quale condizione di procedibilità per il reato presupposto di appropriazione indebita. In secondo luogo, deduceva la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'autoriciclaggio. La difesa, in particolare, sosteneva che le operazioni contestate, effettuate tra conti formalmente intestati allo stesso soggetto, fossero integralmente tracciabili, non comportassero alcun mutamento nella titolarità delle somme e non realizzassero alcuna effettiva dissimulazione della loro provenienza delittuosa. Di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, non vi sarebbe stato alcun concreto ostacolo all'identificazione dell'origine illecita del denaro, elemento imprescindibile per l'integrazione della fattispecie di reato.

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la qualificazione delle operazioni come speculative: la difesa contestava che il semplice versamento delle somme su un conto titoli potesse essere qualificato come attività di investimento rischiosa, sottolineando come la condotta fosse in realtà finalizzata al mero godimento personale del denaro, ipotesi che escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. Sul punto, il ricorrente lamentava un travisamento della prova, nonché una motivazione illogica da parte dei giudici di merito, che avevano escluso tale finalità personale senza adeguato supporto argomentativo.

Infine, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento sia della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista dal comma 4 dell'art. 648-ter.1, c.p., sia delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, c.p..

La Suprema Corte è stata dunque chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione della fattispecie di autoriciclaggio nei casi in cui il soggetto agente abbia collocato denaro proveniente da un reato presupposto su conti propri, attraverso operazioni formalmente lecite e interamente tracciabili.

Il reato di autoriciclaggio alla luce delle riflessioni giurisprudenziali

La risoluzione della controversia sottoposta al Supremo Consesso prende le mosse dall'analisi del concetto di reato di autoriciclaggio. I giudici di legittimità hanno, innanzitutto, sottolineato come la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, c.p., rappresenti un delitto a forma libera, che può essere concretamente realizzato attraverso qualsiasi condotta caratterizzata da un effetto dissimulatorio, finalizzato a ostacolare l'accertamento o, comunque, l'individuabilità dell'origine illecita delle utilità da occultare. A partire da tale fondamento, la Corte ha sviluppato uno degli aspetti principali della sua pronuncia, evidenziando come, richiamando una propria giurisprudenza precedente, non sia necessario che la condotta ponga in essere un impedimento assoluto all'identificazione dell'origine delittuosa delle utilità, ma che sia sufficiente che essa possa, anche solo potenzialmente, ostacolare, seppur parzialmente, gli accertamenti su tale origine.

In particolare, i giudici della Corte hanno ribadito che ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non è indispensabile che l'agente compia un atto di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o di altre utilità che impedisca completamente di risalire alla loro provenienza illecita. È sufficiente, infatti, che la condotta, anche se non totale, risulti idonea a ostacolare gli accertamenti relativi alla provenienza delittuosa, anche attraverso operazioni o flussi finanziari che siano comunque tracciabili.

In questa prospettiva, il campo di applicazione del reato di autoriciclaggio si estende notevolmente, poiché la valutazione dell'illecito non dipende più dal risultato concreto, ma dall'idoneità astratta della condotta e dal disegno criminoso perseguito. Questa interpretazione amplia in modo significativo l'ambito di applicazione della norma, separando la rilevanza penale dal risultato effettivo e collegandola invece alla capacità della condotta di ostacolare, almeno in astratto, l'individuazione dell'origine illecita.

In questo contesto interpretativo si inserisce un altro importante principio affermato dalla Corte: le operazioni bancarie, anche se formalmente neutre e tracciabili, possono costituire strumenti di autoriciclaggio.

Premesso che nel contesto delle operazioni bancarie, il deposito di somme di denaro di provenienza illecita presso istituti di credito ha assunto un ruolo centrale nell'elaborazione giurisprudenziale in materia di autoriciclaggio e riciclaggio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che anche simile condotta può integrare, di per sé, un comportamento idoneo a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del denaro, anche in assenza di operazioni complesse o dissimulanti. La Cassazione è giunta a tale approdo interpretativo basandosi essenzialmente sulla natura fungibile del denaro. Come è noto, infatti, il denaro non conserva individualità per cui una volta depositato viene confuso con le disponibilità liquide dell'istituto bancario, generando un'obbligazione restitutoria in capo alla banca nei confronti del depositante. Ne deriva che, al momento del prelievo, ciò che viene restituito al cliente non è lo stesso denaro fisico originariamente versato, bensì una somma equivalente per valore ma diversa in termini materiali.

Tale conclusione, così come affermato dalla stessa Corte in sentenza, è in linea con una interpretazione giurisprudenziale ormai granitica nell'affermare che il deposito bancario di denaro proveniente da attività delittuosa costituisce operazione idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene, proprio perché, per effetto della natura fungibile del denaro, il bene originario viene "sostituito" da una nuova disponibilità finanziaria che appare formalmente legittima (Cass. pen., Sez. II, n. 52549/2017).

Del resto, è lo stesso dato normativo che impone di valutare l'idoneità oggettiva e concreta della condotta a ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del bene, senza richiedere la produzione di un effetto necessariamente irreversibile o di una sofisticata operazione di dissimulazione.

In tal senso, il trasferimento bancario, pur nella sua apparente neutralità formale, realizza un

meccanismo di “ripulitura” del denaro analogo a quello del deposito, in quanto spezza il legame tracciabile tra il bene originario e la sua provenienza.

Alla luce delle richiamate pronunce dalle quali si evince un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il deposito bancario e il trasferimento interbancario di denaro di provenienza illecita devono essere considerati condotte tipicamente idonee a ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del bene, rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 648-ter.1, c.p.. Tale impostazione, ancorata alla natura fungibile del denaro e per cui ogni passaggio nel circuito finanziario legale assume, potenzialmente, un ruolo “pulente”, segna un'importante evoluzione verso una maggiore efficacia repressiva nei confronti delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, anche quando esse si manifestino in forme apparentemente neutre o “ordinarie” sotto il profilo bancario. Il potenziamento della efficacia repressiva dell'autoriciclaggio, del resto, risponde all'originaria esigenza di politica criminale che ha indotto lo stesso Legislatore a introdurre l'art. 648-ter.1, c.p., nel nostro ordinamento. Con tale disposizione si intendeva evitare che il soggetto agente potesse liberamente reinvestire, reinserire o reimpiegare i proventi illeciti nel circuito economico legale, eludendo ogni forma di controllo, dissimulando l'origine delittuosa del bene, e aggravando così l'offensività della condotta iniziale. La norma, infatti, persegue l'obiettivo di inibire il consolidamento del profitto delittuoso e di interrompere il circuito vizioso tra reato e arricchimento illecito, evitando che il soggetto, dopo aver tratto vantaggio da un delitto, possa “ripulire” il profitto attraverso operazioni apparentemente lecite. Alla stessa logica risponde, altresì, la scelta di far rientrare tra le operazioni rilevanti ai fini dell'art. 648-ter.1, c.p., anche i trasferimenti di fondi tra conti accesi presso diversi istituti bancari. In più occasioni, infatti, i giudici di legittimità hanno sancito che anche il mero trasferimento di fondi da un conto corrente bancario presso un istituto di credito a un altro, costituisce una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme (Cass. pen., Sez. II, n. 10939/2024).

Altro importante passaggio interpretativo è quello in cui la Corte precisa un ulteriore principio per cui la condotta successiva al reato presupposto non deve configurarsi come un semplice godimento personale, bensì come un'operazione autonoma e punibile, se diretta a dissimulare, reinvestire o reimpiegare il profitto illecito.

Tale distinzione assume un valore dirimente nella concreta delimitazione del perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice. Il Legislatore, infatti, ha espressamente escluso la punibilità delle condotte meramente conservative o di fruizione personale, purché sprovviste di ogni attitudine dissimulativa o reinvestitiva.

Ne deriva che il discrimine tra condotta penalmente irrilevante e fattispecie punibile risiede nella potenzialità ostacolatrice della tracciabilità del bene, valutata secondo un criterio *ex ante*. La valutazione richiesta al giudice non è fondata sull'esito effettivo dell'operazione ma basata sulle circostanze oggettive del caso concreto, tenendo conto della struttura, della natura e delle modalità dell'atto posto in essere.

In tale prospettiva, non assume rilievo il fatto che l'operazione è stata successivamente individuata grazie a strumenti di tracciabilità bancaria o all'efficienza degli accertamenti investigativi. L'idoneità della condotta a integrare il reato di autoriciclaggio deve essere valutata al momento della sua realizzazione, e non può essere esclusa *ex post* sulla base dell'esito degli accertamenti. Anche questa impostazione ermeneutica, oltre a garantire una maggiore efficacia preventiva, risulta coerente con la già citata *ratio* politico-criminale sottesa alla fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, c.p., volta a reprimere non soltanto l'occultamento, ma anche il più ampio fenomeno della reimmersione del profitto illecito nel circuito economico-legale, con conseguente rischio di consolidamento del vantaggio derivante dal reato presupposto. Il reinserimento del bene nel sistema economico-finanziario assume, infatti, una funzione trasformativa, attribuendo al profitto illecito una nuova veste giuridica e funzionale, sebbene permanga il nesso di derivazione causale con l'illecito originario. È proprio questa capacità di alterare l'identità del bene, conferendogli una parvenza di legittimità, che fonda la pericolosità della condotta e ne giustifica la rilevanza penale.

La decisione

Alla luce delle osservazioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le decisioni di merito avessero adeguatamente motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di autoriciclaggio, confermando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-ter.1, c.p.. Nei precedenti gradi di giudizio, infatti, era stato ampiamente dimostrato che l'imputato aveva reinvestito i proventi dell'appropriazione indebita in investimenti mobiliari, attività che, secondo i giudici di legittimità, rientrava pienamente nelle fattispecie previste dalla norma. Nel dettaglio, la Corte ha osservato che le condotte contestate all'imputato configurano un insieme di operazioni finanziarie sistematicamente orientate a dissimulare l'origine illecita del denaro. Tali azioni sono state, infatti, caratterizzate dalla volontà di reinserire il denaro di provenienza delittuosa nel circuito economico-finanziario, con l'obiettivo di ottenere un effetto dissimulatorio, che si distingue chiaramente dalla mera condotta di godimento personale, non punibile. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la molteplicità e la complessità delle operazioni poste in essere, tutte finalizzate a rendere sempre più "sfuggente" la tracciabilità del denaro, dimostrano l'intenzione dell'imputato di nascondere l'origine delittuosa del profitto illecito. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le operazioni bancarie e finanziarie in questione, pur non risultando intrinsecamente illecite in quanto formalmente tracciabili, abbiano avuto un effetto dissimulatorio tale da configurare la fattispecie di autoriciclaggio, come definita dall'art. 648-ter.1, c.p.. La motivazione della Corte, quindi, ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il reimpiego di denaro illecito in attività apparentemente lecite, come gli investimenti finanziari o immobiliari, è sufficientemente idoneo a ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del bene, costituendo, così, un comportamento penalmente rilevante. In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la sussistenza del reato di autoriciclaggio e ribadendo la necessità di un'interpretazione ampia e rigorosa della normativa volta a contrastare la reimmersione dei profitti illeciti nel circuito economico-finanziario.

Conclusioni

La sentenza n. 25348/2025, si inserisce con coerenza e rigore all'interno di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che interpreta l'art. 648-ter.1, c.p., come strumento di contrasto non solo alle forme tradizionali di riciclaggio, ma anche a quelle più insidiose perché formalmente trasparenti, realizzate attraverso strumenti e operazioni del tutto leciti nella prassi bancaria ed economico-finanziaria. Il principio affermato dalla Corte è chiaro e di ampia portata sistematica: la tracciabilità formale dell'operazione non esclude, ma anzi può confermare, la sussistenza del reato di autoriciclaggio, ove l'impiego del denaro illecito sia idoneo, anche solo in via potenziale, a ostacolare l'accertamento della sua provenienza delittuosa. A rilevare, quindi, non è tanto l'anonimato dell'operazione, quanto la sua funzione economico-giuridica di "trasformazione" del profitto illecito in una risorsa apparentemente legittima, reimmessa nel circuito finanziario sotto una veste dissimulata. Ne deriva che anche condotte minimali, come il versamento su conto corrente o il trasferimento su un conto titoli, se orientate a "ripulire" la provvista, devono essere attentamente valutate nella loro capacità dissimulativa, non in senso assoluto, ma in relazione al contesto, alla sequenza delle operazioni, alla finalità perseguita e all'idoneità *ex ante* a frapporre ostacoli alle attività investigative. Questa impostazione rafforza l'efficacia repressiva della norma, evitando che operazioni bancarie apparentemente neutrali divengano strumenti sistematici di legittimazione dei proventi illeciti. Allo stesso tempo, essa impone a tutti gli operatori del diritto una particolare attenzione all'analisi concreta del "disegno criminoso", che può emergere anche in assenza di interposizioni fittizie, schermi societari o movimenti internazionali, ma che si manifesta nella logica speculativa e nella sequenza funzionale delle operazioni compiute.

La decisione della Corte di Cassazione in commento, però, non si limita a offrire spunti di rilievo sul piano interpretativo, ma impone un elevato standard di attenzione e consapevolezza nell'attività professionale, sia in ambito difensivo che consulenziale, ponendo l'accento non solo sulla legittimità formale degli atti, ma anche sulla loro funzione economico-criminale sostanziale.

Da ciò derivano alcune raccomandazioni fondamentali.

Tracciabilità formale non esclude la rilevanza penale

È essenziale evitare l'erroneo convincimento secondo cui la tracciabilità delle operazioni bancarie o finanziarie sia di per sé sufficiente a escludere la configurabilità dell'autoriciclaggio. La giurisprudenza di legittimità, come confermato nella sentenza in esame, ha chiarito che la tracciabilità non neutralizza la condotta, qualora quest'ultima sia comunque idonea, anche solo potenzialmente, a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene. L'attenzione deve dunque concentrarsi sulla funzione economico-giuridica dell'operazione, e non soltanto sulla sua apparenza formale.

Analisi del contesto operativo complessivo

In sede difensiva, è fondamentale adottare un approccio sostanzialistico e contestuale. Non basta esaminare isolatamente l'atto contestato: occorre invece valutare l'intera sequenza delle operazioni, il loro inquadramento temporale e funzionale, il contesto economico-finanziario di riferimento e, soprattutto, l'elemento soggettivo che le ha ispirate. Solo un'analisi sistemica permette di contrastare efficacemente l'accusa di autoriciclaggio e di dimostrare l'eventuale estraneità della condotta al paradigma normativo.

Prova della destinazione personale del profitto

Qualora si intenda invocare la causa di non punibilità prevista dal comma 4 dell'art. 648-ter.1, c.p., riferita al mero godimento personale del denaro illecito, sarà necessario fornire una prova rigorosa, documentale e logica, idonea a dimostrare l'assenza di finalità dissimulatorie. In particolare, sarà opportuno evidenziare che le somme sono state destinate in via diretta ed esclusiva a soddisfare bisogni individuali, senza passaggi attraverso operazioni di reinvestimento, trasformazione o movimentazione bancaria che possano anche solo astrattamente ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

Responsabilità professionale e consulenza tecnica

La decisione in esame richiama indirettamente anche la posizione dei professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti fiscali e societari) coinvolti nella strutturazione di operazioni economicamente rilevanti. È opportuno ricordare che anche l'attività professionale formalmente lecita può assumere rilievo penale qualora il consulente contribuisca consapevolmente a un disegno dissimulatorio o reinvestitivo. La diligenza richiesta al professionista impone dunque un'attenta verifica della provenienza delle risorse oggetto di impiego, ristrutturazione o investimento, anche in assenza di un obbligo specifico di segnalazione. Una consulenza tecnica che agevoli, anche inconsapevolmente, il consolidamento del profitto illecito, può determinare implicazioni sul piano della responsabilità penale, civile o disciplinare.

Si segnala che l'articolo è tratto da ["Accertamento e contenzioso"](#)

AGEVOLAZIONI

Autoimpiego Centro-Nord 2025: partita la piattaforma per le domande

di **Giovanna Greco**

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

[Scopri di più](#)

Dallo scorso **15 ottobre 2025** è possibile **presentare le domande** per accedere al **nuovo incentivo “Autoimpiego Centro-Nord”**, misura gestita da Invitalia e promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pensata per sostenere la **nascita di nuove imprese** e attività professionali nelle regioni del **Centro e Nord Italia**.

Il provvedimento, previsto dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito dalla Legge n. 95/2024) e disciplinato dal Decreto attuativo dell'11 luglio 2025, si inserisce nel quadro delle **politiche attive del lavoro** per il rilancio dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale.

Con una dotazione complessiva di **800 milioni di euro, di cui 700 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni su risorse PNRR**, il programma “Autoimpiego Centro-Nord” affianca “Resto al Sud 2.0”, rivolto invece alle Regioni meridionali, e rappresenta un **tassello fondamentale** della nuova strategia nazionale per la **promozione dell'autoimprenditorialità**.

L'obiettivo di Autoimpiego Centro-Nord è duplice: da un lato, **favorire la creazione di nuove imprese** e attività autonome, dall'altro, **ridurre il divario territoriale** che storicamente penalizza le aree del Centro-Nord nel campo delle politiche di **sostegno all'imprenditorialità giovanile**. La misura mira a promuovere una **cultura imprenditoriale innovativa e sostenibile**, stimolando la realizzazione di progetti in settori strategici come la **transizione verde, il digitale, il turismo sostenibile**, l'artigianato evoluto e i servizi alla persona.

L'incentivo intende agire in modo inclusivo, rivolgendosi non solo ai giovani disoccupati, ma anche a chi, per ragioni sociali o economiche, **fatica ad accedere al mercato del lavoro**, riconoscendo il valore delle competenze e della creatività come **leve di sviluppo**.

Possono accedere al bando i **giovani tra i 18 e i 35 anni** residenti in una delle **Regioni del Centro e Nord Italia**, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **disoccupati, inoccupati o inattivi;**

- **beneficiari di NASpl, DIS-COLL** o partecipanti al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori);
- persone in **condizioni di vulnerabilità** o marginalità sociale individuate nell'ambito del Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro".

È necessario **essere privi di partita IVA attiva** e **non essere soci o amministratori di società operative**. Le **faq di Invitalia** chiariscono che i richiedenti devono presentare una **dichiarazione sostitutiva (DSAN)** attestante il possesso dei requisiti e che **non sono ammesse le persone già titolari di impresa** o con **posizioni contributive irregolari**.

L'incentivo è accessibile anche a chi intende avviare **un'attività in forma individuale o associata**, incluse le società cooperative di produzione e lavoro costituite in **prevalenza da giovani**.

La misura denominata "**Autoimpiego Centro-Nord**" prevede **2 linee di intervento** principali:

1. **voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro** (elevabile a **40.000 euro per progetti con contenuti innovativi, digitali o sostenibili**) per coprire le spese di avvio, come attrezzature, software, arredi, locazioni e consulenze specialistiche;
2. **contributo a fondo perduto** per programmi di investimento di importo maggiore:
 - **65% per spese fino a 120.000 euro**;
 - **60% per la parte eccedente** fino a un massimo complessivo di **200.000 euro**.

Il contributo può coprire **l'acquisto di beni materiali e immateriali, impianti, macchinari, brevetti, licenze, software gestionali e spese di marketing**. Le faq precisano che sono ammissibili anche i costi di consulenza e formazione funzionali all'avvio dell'attività, purché **documentati e coerenti con il piano d'impresa**.

Sono finanziabili **progetti di micro e piccola impresa nei settori produttivi, commerciali e dei servizi**, incluse attività artigianali, turistiche e culturali. **Non sono ammessi interventi di natura immobiliare** o meramente finanziaria. L'impresa deve essere **localizzata nel territorio di una delle Regioni del Centro-Nord** e risultare **iscritta al Registro Imprese al momento dell'erogazione**.

Le iniziative devono essere avviate **entro 6 mesi dall'ammissione al finanziamento** e raggiungere la piena operatività **entro 1 anno**. Ogni progetto deve essere corredato da un **business plan dettagliato**, che dimostri la sostenibilità economica e l'impatto occupazionale previsto.

La procedura di presentazione delle domande è **attiva già dal 15 ottobre 2025** nella modalità a sportello e fino a **esaurimento delle risorse** tramite la piattaforma online di Invitalia, raggiungibile all'indirizzo www.invitalia.it. L'istanza dovrà essere compilata esclusivamente in **modalità digitale**, allegando:



- la **DSAN con i requisiti soggettivi**;
- il **piano d'impresa** e il prospetto economico-finanziario;
- i **preventivi di spesa** e gli eventuali curricula dei soci.

Il **budget complessivo per l'anno 2025** è di circa **400 milioni di euro per il Centro-Nord**. Una quota delle risorse sarà destinata a progetti **realizzati in aree interne**, montane o con tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale, al fine di stimolare lo sviluppo locale e **contrastare lo spopolamento**.

Particolare attenzione è riservata ai progetti che introducono **soluzioni digitali, green o ad alto impatto sociale**. Tra i criteri premianti figurano la **sostenibilità ambientale**, l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e la **coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030**.

L'accertamento con adesione non costituisce una transazione novativa

di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

La **Legge di delega fiscale n. 111/2023**, attraverso i decreti legislativi già pubblicati – per quel che ci interessa in questa sede, **D.Lgs. n. 219/2023, D.Lgs. n. 220/2023, D.Lgs. n. 13/2024 e D.Lgs. n. 87/2024** – ha operato una vera e propria **Riforma del procedimento di accertamento** e degli **istituti alternativi al contenzioso**.

L'istituto principe continua a rimanere **l'accertamento con adesione** del contribuente, di cui al **D.Lgs. n. 218/1997**, che costituisce uno strumento di **definizione concordata del procedimento** – in contraddittorio – fondato sulla prognosi di **fondatezza di atti e difese**.

Il dialogo, elemento caratteristico dello strumento, va inserito nel quadro del principio costituzionale del **diritto alla difesa** che mira a garantire, non solo l'uguaglianza delle parti, ma soprattutto la possibilità di **esporre e far valere le proprie ragioni** e di conoscere quelle dell'altra parte, in modo da potervi controbattere e influire così **sull'esito della controversia**.

La normativa non prevede, almeno in linea di principio, **alcuna preclusione**, e per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 13/2024 **vi rientrano adesso anche gli atti di recupero**.

Da un punto di vista giuridico rimaniamo fermi nella tesi secondo cui il concordato va visto come un **atto unilaterale di imposizione**, caratterizzato dall'adesione del contribuente **alla nuova quantificazione dell'imponibile operata dall'ufficio impositore, non assimilabile alla transazione**, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria.

Tuttavia, nel corso di questi anni **si è consolidato il principio** secondo cui l'accertamento con adesione, costituisca una **forma di esercizio del potere impositivo, che configura un accordo di diritto pubblico**, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del Codice civile, ma alla **speciale disciplina pubblicistica** contenuta nel D.Lgs. n. 218/1997, avente carattere cogente, in quanto afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (**così, fra le altre, [Cass. n. 14568/2021](#)**).

In questo contesto si inserisce la recente sentenza della **Corte di Cassazione** – [n. 19781/2025](#) – secondo cui *«la definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione non comporta estinzione per novazione dell'obbligazione del contribuente; nella disciplina del relativo rapporto, infatti, non vengono in rilievo le "reciproche concessioni" di cui all'art. 1965 cod. civ., bensì la normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo regola, caratterizzata da disposizioni di carattere cogente»*.

Il caso approdato davanti ai massimi giudici trova spunto dalla notifica a una S.r.l. di **4 avvisi di accertamento**, con i quali l'ufficio riprendeva a **tassazione maggiori redditi a fini IRAP, IRES e IVA** per gli anni d'imposta 2009, 2011 e 2012, rettificando altresì il reddito del 2010 per omesse ritenute, e irrogava sanzioni. A seguito di tali atti la società **presentava istanza di accertamento con adesione** per ciascuno degli atti impositivi; instauratisi i relativi procedimenti, successivamente la stessa Agenzia delle Entrate depositava, innanzi alla CTP, una **richiesta di misure cautelari e conservative**, ex [art. 22, D.Lgs. n. 472/1997](#), a garanzia degli importi dovute a **seguito dell'attività accertativa**.

Conclusisi positivamente i procedimenti di adesione, e permanendo la domanda cautelare dell'ufficio, l'allora CTP ha autorizzato **l'iscrizione di ipoteche** sui beni della contribuente per importo pari a 8.814.606,08 euro, pari al doppio dell'ammontare del **credito erariale**.

Successivamente, effettuato il **versamento di 3 ratei di pagamento concordati** in sede di adesione, la società ha formulato al Presidente della CTP una **domanda di revoca o riduzione dell'ipoteca, accolta fino alla concorrenza del minore importo di 3.400.000,00 euro**. L'appello proposto dalla società avverso la decisione rimodulata della CTP innanzi alla CTR, **veniva respinto**, atteso che secondo i giudici regionali **il perfezionamento dell'accertamento con adesione non comportava il venir meno della pretesa impositiva, ma soltanto la sua modificazione** (in termini che giustificavano l'ulteriore contenimento del credito garantito in 1.700.000,00 euro); persisteva, in ogni caso, il *periculum in mora*, ravvisabile nel rilevante ammontare del credito erariale e, per contro, nella *«non particolarmente florida situazione patrimoniale»* della società.

Da qui il ricorso di parte in Cassazione, deducendo che i **giudici d'appello avrebbero errato nel confermare l'iscrizione ipotecaria sugli immobili** quantunque il credito erariale garantito si fosse nel frattempo **estinto per novazione**; tale dovendo considerarsi il perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione relativo ai 4 atti impositivi notificati. A tale procedimento, infatti, andrebbero riconosciuti gli effetti propri del richiamato modo di estinzione dell'obbligazione, **così come accade, per l'ipotesi di conciliazione giudiziale sulla pretesa erariale**, dove l'obbligazione concordata si sostituisce a quella originaria.

Per la Corte, la tesi della ricorrente si pone **in contrasto con i principi** già espressi sulla natura dell'accertamento con adesione (**ben compendiatosi nella [sent. n. 4636/2024](#)**), **che ne escludono la qualificazione in termini di transazione novativa**. È stato affermato, in particolare, che l'accertamento con adesione **non può essere assimilato ad un contratto di transazione**, *«stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria»* che lo

configurano, piuttosto, «come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, la prima nell'esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell'autonomia privata» (così la pronunzia [n. 4636/2024](#)). Pertanto, **non è condivisibile la tesi della ricorrente «che muove dall'applicabilità a tale accordo delle disposizioni del codice civile relative alla transazione, restando esso disciplinato esclusivamente dalla normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo prevede, ed in particolare dal D.Lgs.n.218/1997, le cui disposizioni, di carattere cogente perché relative all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile, non hanno alcuna pertinenza con le "reciproche concessioni" fra le parti coesenziali all'accordo transattivo».**

Di conseguenza, gli Ermellini formulano il **seguente principio di diritto: «La definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione non comporta estinzione per novazione dell'obbligazione del contribuente; nella disciplina del relativo rapporto, infatti, non vengono in rilievo le "reciproche concessioni" di cui all'art. 1965 cod. civ., bensì la normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo regola, caratterizzata da disposizioni di carattere cogente».**

BILANCIO

Il revisore e le questioni di sostenibilità

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

Come è oramai chiaro, la sostenibilità coinvolge **plurimi aspetti aziendali** e plurimi soggetti all'interno dell'organizzazione e del **controllo della gestione aziendale**.

In un precedente articolo ("[Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità](#)") si è approfondito il ruolo del Collegio sindacale in merito alle questioni di sostenibilità. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla **figura di controllo del revisore**.

Dal canto suo, il revisore, o meglio "**Revisore della Sostenibilità**", così come previsto nel Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità (adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato, Prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 e denominato: «*Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)*»), per lo **svolgimento della sua attività**, deve prendere in considerazione **le attività dell'organo di**:

- **amministrazione;**
- **controllo;**
- **revisione legale.**

Con riferimento al **punto 1)**, il Revisore della Sostenibilità deve riportare nella propria "**Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**" una apposita sezione rubricata «*Responsabilità per la rendicontazione di sostenibilità*», che indica come **gli amministratori sono responsabili per**:

- **lo sviluppo e l'implementazione** del processo volto a individuare le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto richiesto **dagli ESRS e per la descrizione di tale processo nella rendicontazione;**
- **la redazione** della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli articoli del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, inclusa la **conformità agli ESRS** (*European Sustainability Reporting Standards*) e all'art. 8 del Regolamento Tassonomia;
- **la configurazione, la messa in atto e il mantenimento**, nei termini previsti dalla Legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la **redazione della rendicontazione di sostenibilità** che non contenga **errori significativi**,

dovuti **a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali**;

- **la selezione e l'applicazione di metodi appropriati** per elaborare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità e l'elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche **informazioni di sostenibilità** che siano ragionevoli nelle circostanze.

Con riferimento al **punto 2)**, la medesima sezione deve, inoltre, identificare i **responsabili della supervisione** del processo di predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità, pertanto, la Relazione di attestazione farà riferimento alla **responsabilità del Collegio sindacale** di vigilare, nei termini previsti dalla Legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 125/2024.

Da ultimo, in merito al **punto 3)**, il Principio di Attestazione SSAE Italia, relativamente alla responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità e del revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio, prevede che il **Revisore della rendicontazione di Sostenibilità non deve svolgere verifiche**:

1. sulle **informazioni contenute nel bilancio**, ai sensi del quadro sull'informativa finanziaria applicabile;
2. sui **dati contabili utilizzati** per la redazione del bilancio stesso;
3. sui dati **gestionali di natura contabile**,

che siano anche riportati nella **rendicontazione di sostenibilità**.

Analogamente, il revisore legale del bilancio **non deve svolgere alcuna verifica sull'informativa della rendicontazione di sostenibilità** contenuta nella Relazione sulla gestione, fermo restando quanto previsto in merito a:

1. un **giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio;
2. una **dichiarazione rilasciata sulla base della conoscenza** e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività del revisore legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Il Revisore della Sostenibilità e il revisore legale si scambiano, anche in deroga dell'obbligo di riservatezza, **ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi** attinente a elementi di collegamento/connettività tra il **bilancio e la rendicontazione di sostenibilità**.

Sulla base di tale scambio di informazioni, il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità deve valutare **l'esecuzione di ulteriori procedure** e l'attivazione delle comunicazioni con la Direzione e con i soggetti responsabili della attività di governance.

In ogni caso, né il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità né il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio **possono fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal revisore che fornisce le informazioni**.

CONTENZIOSO

Suspendibili in via cautelare i provvedimenti a contenuto negativo: nuove frontiere per la tutela dei contribuenti?

di **Silvio Rivetti**

OneDay Master

Novità del contenzioso tributario

Scopri di più

In materia di **contenzioso tributario**, si annovera, tra **gli atti impugnabili**, ai sensi dell'**art. 19, D.Lgs. n. 546/1992**, al suo comma 1, lett. h), anche il **diniego o la revoca di agevolazioni fiscali**. È da domandarsi se, in un giudizio avente a oggetto un **diniego o una revoca di agevolazioni**, sia applicabile a favore del contribuente la **tutela cautelare** ex [art. 47, D.Lgs. n. 546/1992](#): ad esempio, nel giudizio concernente l'impugnazione di una **comunicazione di scarto di un'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura**, posta in essere all'esito dell'esperimento dei controlli preventivi ex [art. 122-bis, D.L. n. 34/2020](#), la quale rende impossibile al contribuente incapiente fruire delle sue **detrazioni in via alternativa**.

Vale la pena ricordare, in proposito, che il citato [art. 47](#) prevede che il ricorrente, se dall'atto impugnato può **derivargli un danno grave e irreparabile**, può richiedere al giudice tributario, innanzi a cui il giudizio è pendente, la **sospensione dell'esecuzione** dell'atto stesso, a mezzo di **motivata istanza** contenuta nel ricorso (o in un atto separato). Per inciso, è anche utile notare che la Riforma fiscale di cui al D.Lgs. n. 220/2023 ha reso più "maturo" il **sub-procedimento cautelare in esame**, qualificando l'ordinanza del Collegio di prime cure che decide sulla sospensiva espressamente impugnabile innanzi alla **Corte di Giustizia Tributaria di II grado**, entro il termine perentorio di **15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria**, per mezzo di un reclamo **il cui esito è definitivo** e non più ulteriormente impugnabile ([art. 47](#) cit., comma 4).

Si noti che al procedimento di reclamo si applicano le stesse norme procedurali che regolano il **procedimento cautelare di prima istanza**, di cui al citato [art. 47, commi da 2 a 4](#); e non si applica invece il comma 5, che consente al giudice del riesame di **disporre la sospensione parziale o di imporre garanzie o cauzioni**). Tornando al tema in esame, si noti che la lettura proposta dall'Amministrazione finanziaria, nella [circolare n. 38/E/2015](#), è piuttosto **restrittiva**: per non potersi chiedere, "*in linea di principio*", la **sospensione dei dinieghi** espressi o taciti di agevolazioni, in quanto atti a contenuto "*non impositivo*"; e in quanto in tali casi l'ordinanza di sospensione "*imporrebbe all'Amministrazione finanziaria un obbligo di fare*".

A questo proposito, è da notare, tuttavia, come la più recente [circolare n. 21/E/2024](#) abbia

stabilito una **nozione più ampia di “atto di imposizione”**, potenzialmente idonea a ricomprendere anche i **provvedimenti di diniego di agevolazione**: qualificando impositivo *“qualunque atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale **pregiudizievoli** nei riguardi del contribuente”*.

Ora, rilevato che un diniego di agevolazione di per sé e senz'altro esprime un **contenuto pregiudizievole** a danno del contribuente, a prescindere dell'effettivo recupero dell'imposta dovuta a mezzo di un successivo atto di accertamento o recupero; e considerato quanto sottolinea la stessa [circolare n. 38/E/2015](#), per cui la funzione tipica della sospensiva è proprio quella di **paralizzare temporaneamente** *“gli effetti **pregiudizievoli** dell'atto impugnato”* nell'attesa della sentenza di I grado, potrebbe allora dubitarsi che la storica posizione dell'Agenzia delle Entrate espressa in materia sia ancora pienamente attuale; e così dubitarsi che un **diniego di agevolazione non possa essere mai oggetto di sospensione**.

Pare, quindi, sostenibile che il contribuente possa essere ammesso, in via cautelare, a **fruire delle detrazioni d'imposta** convertite in crediti fiscali oggetto di opzione di cessione o sconto ex [art. 121, D.L. n. 34/2020](#), allorché tale opzione risulti **annullata all'esito dei controlli preventivi** ex [art. 122-bis](#) del citato D.L. n. 34/2020, con **comunicazione di scarto impugnata** innanzi al giudice. In questo senso dispone, invero, la recente ordinanza della CGT di I grado di Roma, sez. 19, 1° agosto 2024, n. 2469, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione proposta dai ricorrenti avverso l'annullamento dell'opzione di trasferimento dei crediti d'imposta derivanti da **interventi edilizi**. Secondo il giudice capitolino, correttamente può essere sospesa *“la paralisi della concessione dell'agevolazione”*, determinata dal controllo preventivo erariale; e **pur essendo gli atti impugnati “a contenuto negativo”**, perché di fatto coincidenti con dinieghi di agevolazione, nondimeno secondo la Corte romana è possibile **paralizzarne temporaneamente gli effetti giuridici**, come determinati dall'ufficio: rendendosi così, par d'intendere, praticabile l'immediato impiego in compensazione dei crediti d'imposta, pur in pendenza di giudizio.

L'ordinanza in commento, a ben vedere, non deve sorprendere né considerarsi aliena **rispetto al sistema**, se si considera che, nei fatti, la **sospensibilità di provvedimenti “a contenuto negativo”** è **fattispecie già positivamente contemplata nel nostro ordinamento**. Invero è da ricordare che l'[art. 23, comma 3, D.Lgs n. 472/1997](#), ammette espressamente la sospensione giudiziale ex [art. 47, D.Lgs. n. 546/1992](#), dei provvedimenti di “fermo di rimborso”, pacificamente impugnabili innanzi al giudice tributario ai sensi dello stesso [art. 23, comma 3](#), sopra richiamato.

Composizione negoziata e misure cautelari: estensione delle misure ai soci illimitatamente responsabili e ai fideiussori

di **Luca Scaccaglia**

La composizione negoziata, oggi ormai lo strumento principale utilizzato per la ristrutturazione delle imprese in crisi, tra i vari attori trova spesso anche la presenza di soci illimitatamente responsabili in caso di società di persone o di fideiussori.

Ciò comporta, in determinate casistiche, l'esigenza di ottenere una particolare misura, a volte qualificata come protettiva altre come cautelare, volta ad inibire ai creditori di agire nei confronti dei soci con responsabilità patrimoniale illimitata nonché dei fideiussori (o di escutere la fideiussione) nelle more della composizione negoziata.

Una prima problematica che è stata affrontata è stata appunto la natura di questa misura, se protettiva o cautelare. La differenza non è di poco conto, in quanto la misura protettiva ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII è efficace dalla sua pubblicazione e deve solo essere confermata dal Tribunale, mentre la misura cautelare deve invece essere concessa (ed eventualmente i suoi effetti sono suscettibili di anticipazione qualora, al ricorrere dei relativi presupposti, venga concessa *inaudita altera parte*).

Sul punto pare convincere l'orientamento per cui una tale misura debba essere qualificata come cautelare. Ad esempio, di recente si è espresso in tal senso il Tribunale di Bologna affermando quanto segue: *“Ha natura cautelare e non protettiva la misura avente ad oggetto l'estensione della protezione prevista dagli articoli 18 e 19 CCII al patrimonio del socio illimitatamente responsabile, concessa al fine di inibire l'estemporanea aggressione dello stesso da parte dei singoli creditori sociali e di garantire il buon esito delle trattative e il risanamento dell'impresa”* (cfr. Trib. Bologna, 22 settembre 2025, Est. Mirabelli).

Ciò premesso sulla natura della misura, nel merito la stessa ha trovato accoglimento tutte le volte in cui, in sintesi, il risanamento dell'impresa in qualche modo dipendeva anche dal patrimonio dei soci o dei fideiussori, in quanto essi, con beni personali estranei alla società, si impegnavano a fornire un qualche tipo di supporto economicamente apprezzabile all'impresa e ai creditori di essa.

In particolare, meritano di essere evidenziate le seguenti pronunce:

- Tribunale di Torino, 22 dicembre 2023, Est. Pittaluga (in [dirittodellacrisi.it](https://www.dirittodellacrisi.it)): *“la nozione*

di debitore può ricomprendere sia la società di persone ricorrente che il socio illimitatamente responsabile in ragione dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi e, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (illimitatamente responsabile). Ne consegue che può essere disposta la misura del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, oltre che sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ferma l'impossibilità di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza";

- Tribunale di Torino, 1 febbraio 2024, Pres. Rel. Nosengo, (in ristrutturazioniazionali.it) *"dato atto che i ricorrenti si sono impegnati ad apportare a favore dei creditori, subordinatamente all'omologazione del concordato che la s.a.s. intende presentare, risorse di pari importo al controvalore effettivo degli immobili di loro proprietà; preso atto, pertanto, del concreto e diretto coinvolgimento degli ex soci (illimitatamente responsabili ex art. 2267 c.c. a seguito della trasformazione della s.n.c. in s.a.s.; ritenuto che l'eventuale aggressione del patrimonio degli ex soci rischierebbe di pregiudicare la fattibilità del piano di concordato risultando tale patrimonio strumentale alla realizzazione della soluzione concordataria prospettata; dato atto che la finalità delle misure protettive è proprio quella di salvaguardare il buon esito delle trattative assunte e dell'attività svolta per la regolazione della crisi (...) confermando le misure protettive ex art. 54 secondo e quarto comma CCII anche sul patrimonio dei signori..."*
- Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, Est. Vettore, (in www.dirittodellacrisi.it): *"nella composizione negoziata della crisi di impresa, è legittimo estendere le misure protettive e cautelari anche in favore di garanti e soci illimitatamente responsabili, disponendo il citato divieto, non già sul solo patrimonio dell'impresa bensì finanche sui beni, altrui, mediante o nei quali il debitore esercita l'attività di impresa";*
- Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025, G.D. Ciutto (in ristrutturazioniazionali.it): in questa pronuncia il Tribunale di Vicenza ha ammesso la possibilità di estendere il divieto di azioni esecutive e cautelari anche al patrimonio del socio accomandatario, pur in presenza di debiti personali, qualora questi si sia impegnato a contribuire significativamente con finanza esterna al piano di risanamento della società. Secondo il Giudice, tale misura non va qualificata come "misura protettiva" in senso stretto, non avendo ad oggetto il patrimonio dell'impresa debitrice, bensì come misura cautelare atipica, riconducibile all'art. 2, lett. q), CCII.

Anche la **estensione delle misure protettive ai garanti e fideiussori** è stata generalmente ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno, in www.ristrutturazioniazionali.it; Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 Est. Vettore, in www.dirittodellacrisi.it, Tribunale di Mantova, 28 giugno 2024, Est. Bernardi, in www.ristrutturazioniazionali.it).



E infatti, nell'ipotesi in cui i garanti della società si siano resi parte attiva nella procedura di composizione della crisi ed abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio, è ritenuto possibile chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati, oltre che nei confronti dell'imprenditore anche nei confronti dei garanti stessi.

Per quanto attiene poi i risvolti pratici di questa misura cautelare, è interessante quanto di recente affermato dal Tribunale Bologna (cfr. Trib. Bologna, 22 settembre 2025, Est. Mirabelli). sul ruolo dell'Esperto nel monitorare che la protezione del patrimonio di soci illimitatamente responsabili e fideiussori non si traduca in un abuso per i creditori. A tal proposito il Tribunale ha affermato che rientra tra i doveri dell'Esperto quello di monitorare il procedimento di vendita dei beni di proprietà del socio illimitatamente responsabile e coobbligato in solido con la società debitrice, nonché di verificare che i proventi derivanti da tali vendite siano effettivamente destinati al risanamento dell'impresa. A tal fine, secondo il Tribunale, l'Esperto può pretendere l'assunzione di impegni giuridici e l'attivazione di meccanismi idonei a garantire la corretta destinazione delle risorse (come, ad esempio, il deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni in un *escrow* vincolato).